

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 2009, n. 20

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012

INDICE

- Art. 1 - *Stato di previsione dell'entrata*
- Art. 2 - *Stato di previsione della spesa e disposizioni relative*
- Art. 3 - *Quadro generale riassuntivo*
- Art. 4 - *Previsioni di cassa*
- Art. 5 - *Determinazione delle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi*
- Art. 6 - *Entrata in vigore*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012, allegato a questa legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

- a) in 6.376.400.000 euro per l'esercizio finanziario 2010;
- b) in 6.425.900.000 euro per l'esercizio finanziario 2011;
- c) in 6.467.800.000 euro per l'esercizio finanziario 2012.

Art. 2

Stato di previsione della spesa e disposizioni relative

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012, allegato a questa legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

- a) in 6.376.400.000 euro per l'esercizio finanziario 2010;
- b) in 6.425.900.000 euro per l'esercizio finanziario 2011;
- c) in 6.467.800.000 euro per l'esercizio finanziario 2012.

2. Nello stato di previsione della spesa sono indicati per ciascuna unità previsionale di base gli importi delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce.

Art. 3

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2010-2012, allegato agli stati di previsione di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4

Previsioni di cassa

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), per l'esercizio finanziario 2010 il totale delle entrate di cui è prevista la riscossione e il totale delle spese di cui è autorizzato il pagamento, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria, sono determinati in 4.650.000.000 euro.

Art. 5

Determinazione delle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi

1. Ai sensi dell'articolo 43 bis, comma 2, della legge provinciale di contabilità, l'ammontare presunto dei rimborsi dei tributi è determinato nelle seguenti percentuali calcolate sui presunti gettiti:

- a) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'1 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
- b) per l'imposta sul reddito delle società, il 7 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai